

n. 7/2015

Roma, dicembre 2015

NOTA ALLA SENTENZA DELLA CASSAZIONE CIVILE, SS.UU., N. 61 DEL 7.01.2014.

L'inefficacia sopraggiunta del titolo esecutivo "precedente" non determina la sospensione della procedura esecutiva ove siano intervenuti altri creditori titolati ex art. 499 cod. proc. civ..

Con la sentenza del 24 settembre 2013, pubblicata il 7 gennaio 2014, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono state chiamate a dirimere un contrasto giurisprudenziale sorto in materia di esecuzione forzata, relativo in particolare alle conseguenze derivanti dall'inefficacia del titolo esecutivo con il quale si sia proceduto a pignoramento ed avviato un processo esecutivo nell'ambito del quale siano poi intervenuti altri creditori titolati.

Nella specie, con la sentenza *de qua* è stato rigettato il ricorso con cui il debitore ha dedotto che la sospensione dell'efficacia dell'originario titolo esecutivo - un decreto ingiuntivo sospeso *ex art. 649 cod. proc. civ.* - avrebbe determinato l'arresto della procedura, essendo del tutto irrilevanti gli effetti dell'intervento di altri creditori muniti di titolo esecutivo.

La questione relativa alla problematica della successione del titolo esecutivo, intesa come sostituzione di un creditore interveniente (munito di titolo esecutivo) all'originario precedente (il cui titolo venga "caducato"), prende le mosse da un acceso dibattito giurisprudenziale e dottrinale, andato consolidandosi negli

anni fino a sfociare in due teorie contrapposte.

La prima ritiene che i creditori muniti di titolo esecutivo - avendo facoltà di scelta tra l'intervento nel processo già instaurato per iniziativa di altro creditore e l'effettuazione di un nuovo pignoramento del medesimo bene - sarebbero ben consapevoli dei rischi in cui potrebbero incorrere, nel caso in cui, ove intervenuti, fosse dichiarato inefficace il pignoramento iniziale: in tale ipotesi, infatti, la caducazione del titolo esecutivo del precedente travolgerebbe ogni intervento, titolato o meno, qualora non siano stati effettuati pignoramenti successivi¹.

Detta teoria, tuttavia, ha il limite di aver analizzato le sole conseguenze sul processo esecutivo scaturenti dalla revoca del titolo esecutivo senza però affrontare il problema delle complicazioni indotte dall'intervento nell'esecuzione di altri creditori muniti di titolo; problema che è

¹ I sostenitori di tale teoria - i cui precedenti giurisprudenziali si fondano sulla sentenza Cass. n. 3531/2009 - pongono alla base di tale argomentazione il principio di autonomia dei singoli atti di pignoramento di cui all'art. 493 cod. proc. civ..

stato invece affrontato e risolto proprio dalla seconda teoria – il cui precedente in termini è costituito da Cass. Civ. n. 427/78 – secondo cui il venir meno dell'efficacia del titolo esecutivo del creditore procedente non avrebbe alcun effetto sulla procedura esecutiva in essere, qualora il titolo esecutivo azionato da almeno un altro dei creditori intervenuti abbia mantenuto integra la sua efficacia durante tutta la procedura in questione².

Ebbene, la pronuncia in esame, sposando quest'ultima teoria, è intervenuta affermando il principio di diritto per cui “[...] nel processo di esecuzione forzata, al quale partecipino più creditori concorrenti, le vicende relative al titolo esecutivo del creditore procedente non possono ostacolare la prosecuzione dell'esecuzione sull'impulso del

² La differenza sostanziale tra le tue teorie, come correttamente messo in luce dalla pronuncia in esame, sta nel fatto che, mentre la sentenza Cass. 3531/09, “[...] valorizzando il dato normativo dell'art. 493 c.p.c., configura il processo esecutivo per compartimenti stagni, sì da assoggettare la sorte di ciascun intervento a quella del pignoramento originario al quale esso è collegato, l'altra - Cass. n. 427/78 - configura l'esecuzione per espropriazione forzata **come un processo a struttura soggettiva aperta**, nel quale, accanto al creditore pignorante ed al debitore (suoi originari soggetti), possono entrarvi, quali ulteriori, successivi soggetti, gli altri creditori del debitore esecutato che vi facciano intervento. [...] Ecco, dunque, che per Cass. n. 427/78 il creditore intervenuto, munito di titolo esecutivo, si trova in situazione paritetica a quella del creditore pignorante, perché, al pari di questi, anch'egli può dare impulso al processo esecutivo, compiendo o richiedendo al giudice il compimento di atti esecutivi. [...] Da questa premessa scaturisce la necessaria conseguenza che se, dopo l'intervento di un creditore munito di titolo esecutivo, sopravviene l'illegittimità dell'azione esecutiva esercitata dal creditore pignorante, non ne deriva la caducazione del pignoramento originariamente valido, ma questo resta quale primo atto dell'iter espropriativo proprio del creditore intervenuto munito di titolo esecutivo, il quale prima ne era partecipe accanto al creditore pignorante che lo aveva eseguito” (cfr. SS.UU. Cass. n. 61/2014).

creditore intervenuto il cui titolo abbia conservato la sua forza esecutiva”.

Le Sezioni Unite, dunque, aderendo all'orientamento giurisprudenziale più risalente distinguono a seconda che l'inefficacia del titolo con il quale il creditore procedente abbia avviato l'esecuzione forzata sia **originaria** ovvero **sopravvenuta**.

In breve, ove il titolo sia invalido *ab origine*, l'intervento titolato del creditore ex art. 499 cod. proc. civ. non sarebbe idoneo a sorreggere la procedura esecutiva in essere, in quanto la caducazione del titolo del creditore procedente travolgerebbe inevitabilmente l'intera procedura, non essendoci continuità tra i titoli esecutivi.

Al contrario, nel caso in cui l'inefficacia del titolo del creditore procedente sia sopravvenuta e, dunque, il titolo originariamente valido ed efficace sia venuto meno in conseguenza delle vicende del processo in cui si sia formato, tale circostanza inciderebbe solo ed esclusivamente sul potere del creditore di dare ulteriore impulso al processo esecutivo in vista del soddisfacimento del suo interesse creditorio, mentre **non sarebbe idonea ad inficiare l'atto di pignoramento all'epoca valido, in presenza di creditori intervenuti con titolo esecutivo in quel momento ancora valido.**

Al riguardo, si legge nella sentenza che : “[...] l'originaria mancanza di titolo esecutivo o l'invalidità originaria del pignoramento minano la legittimità stessa dell'esecuzione e la rendono viziata sin dall'origine, sicché agli interventi manca lo stesso presupposto

legittimante al quale validamente riferirsi. Diverso è il caso in cui l'azione esercitata dal creditore procedente sia originariamente sorretta da un titolo esecutivo e, dunque, l'azione espropriativa sia stata validamente iniziata, ma il titolo fondante sia stato successivamente invalidato. In questo caso, il creditore procedente non potrà più proseguire nella sua azione, ma gli interventori titolati, in forza del principio tempus regit actum (che trova applicazione anche in ambito processuale), si gioveranno degli atti (a cominciare dal pignoramento) fino ad allora da lui validamente compiuti".

Occorre tener presente, tuttavia, che la portata innovativa del principio sopra riportato, oltre ad essere limitata dalle SS. UU. ai casi di difetto "**sopravvenuto**" del titolo esecutivo, viene dalle stesse esclusa allorquando, al momento dell'intervento nel processo, sia già occorsa la caducazione del titolo esecutivo del creditore procedente; in questo caso, infatti, non esistendo un valido pignoramento al quale gli interventi possano ricollegarsi, il processo esecutivo dovrà essere dichiarato improseguibile.

Alla luce delle considerazioni sopra effettuate, pertanto, sarà opportuno, per l'Istituto di credito che voglia intervenire ex art. 499 cod. proc. civ. in un procedimento espropriativo, effettuare una duplice valutazione.

In primo luogo, occorrerà valutare la legittimità *ab origine* del titolo esecutivo in virtù del quale il creditore procedente abbia azionato la procedura esecutiva nella quale si intende intervenire, onde

evitare la sospensione della medesima per vizio originario del titolo.

Una volta effettuata tale valutazione, sarà inoltre necessario verificare l'effettiva efficacia del titolo esecutivo del creditore procedente al momento stesso dell'intervento. Al riguardo, infatti, occorre specificare che, qualora il titolo del creditore procedente sia affetto da un vizio sopraggiunto, l'eventuale intervento spiegato nell'ambito della procedura azionata in virtù di detto titolo manterrà la sua efficacia solo se effettuato **prima della dichiarazione di inefficacia del titolo in questione** rilevandosi, al contrario, inefficace se spiegato successivamente³.

In definitiva, alla luce di tutte le considerazioni sopra esposte, parrebbe opportuno che il creditore titolato - in ipotesi di creditoria rilevante ovvero in presenza di concrete possibilità di recupero per grado ipotecario o per la stimata capienza del bene pignorato - proceda sempre con la notifica di pignoramento autonomo; e ciò sia al fine di evitare di subire le conseguenze derivanti dagli eventuali vizi del titolo del creditore "originariamente procedente", sia poiché presso la maggior parte dei Tribunali è ormai prassi imporre al creditore procedente (in particolar modo se fondiario) di sostenere le spese di giustizia per l'impulso della procedura

³ Si prenda ad esempio il caso di una procedura esecutiva azionata in virtù di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, successivamente opposto. Ove il titolo del creditore procedente venga sospeso in sede di opposizione, saranno conseguentemente inefficaci tutti gli interventi effettuati nella medesima procedura spiegati successivamente alla sospensione.

(spese di Ctù, pubblicità delle vendite, compenso del professionista delegato); importi che, unitamente alle spese per l'assistenza legale, vengono poi generalmente riconosciuti ex art. 2770 cod. civ. in privilegio speciale.

Avv. Giulia Lo Mastro
Studio Legale Mannocchi & Fioretti
Sede di Roma

Il presente documento non costituisce un parere ed è stato redatto ai soli fini informativi dei clienti di M&F. È proprietà di M&F e non può essere divulgato a soggetti differenti dal destinatario, senza una preventiva autorizzazione scritta.